

Sent. n. 323/2012  
N. R. Gen. [REDACTED]  
Cron 2929/12  
Rep. 377/2012



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

In persona del Giudice dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del [REDACTED] R. Gen., promossa

DA

[REDACTED] rappresentato e difeso dall' avv. [REDACTED] e dall' avv. [REDACTED] ed  
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest' ultimo in Tempio Pausania, via [REDACTED],  
Parte opponente

CONTRO

[REDACTED] s.p.a, in persona del procuratore dott.ssa [REDACTED] nella sua qualità di  
procuratrice della [REDACTED] s.r.l., rappresentata e difesa dall' avv. [REDACTED] ed elettivamente  
domiciliata presso lo studio associato [REDACTED] in Tempio Pausania, piazza [REDACTED],  
Parte opposta

All' udienza di precisazione delle conclusioni del 17.5.2012 i procuratori delle parti hanno concluso  
come da verbale e la causa è stata riservata alla decisione del Tribunale con i termini di legge per il  
deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Tempio Pausania in data 24.9.2010 [REDACTED]  
proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. all' esecuzione immobiliare n. 83/2008, intrapresa nei suoi  
confronti dalla [REDACTED] s.p.a, quale procuratrice della [REDACTED] s.r.l., che era  
anche intervenuta nella procedura nella medesima qualità.

Deduceva in primo luogo la nullità del contratto di mutuo fondiario posto a fondamento dell'  
esecuzione atteso che il relativo importo non era mai stato effettivamente posto a sua disposizione dalla

banca, che l'aveva accreditato sul conto corrente n. [REDACTED] sul quale vi era un saldo passivo superiore ad €. 1.100.000,00, e immediatamente destinato alla parziale copertura dell'esposizione.

Affermava poi l'inesistenza di alcuna esposizione sui conti correnti nn. [REDACTED] e [REDACTED] come invece sostenuto nell'atto d'intervento, essendo tali debiti stati estinti prima che l'originaria creditrice Banca [REDACTED] s.p.a. cedesse il credito alla [REDACTED] s.r.l.

Precisava infatti di aver concesso in pegno alla banca, a garanzia dell'esposizione sul conto corrente n. [REDACTED] opere d'arte per il valore di €. 1.850.000,00, e che tali opere erano state apprese dalla creditrice come da atti che produceva (v. all. 3 e 4 all'atto di opposizione).

Lamentava poi la violazione della disciplina di cui all'art. 2911 c.c. poichè il creditore procedente, senza sottoporre ad esecuzione anche i beni gravati da pegno, aveva pignorato l'immobile già ipotecato a garanzia del mutuo fondiario.

Contestava infine la validità dell'intervento della [REDACTED] s.p.a, quale procuratrice della [REDACTED] s.r.l., stante il difetto di notifica dello stesso e la mancata produzione di copia dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili su cui la pretesa era fondata.

Si costituiva in giudizio il creditore opposto che eccepiva preliminarmente la tardività dell'opposizione e, nel merito, sosteneva la legittimità del contratto di mutuo fondiario, del ricorso per intervento e del pignoramento, atteso che nessun divieto era posto dall'art. 2911 c.c., e concludeva come in atti.

La causa, previa sospensione dell'esecuzione da parte del g.e., veniva istruita con produzioni documentali e trattenuta in decisione all'udienza del 17.5.2012 sulle conclusioni formulate dalle parti come in atti.

Va preliminarmente respinta l'eccezione di tardività dell'introduzione del giudizio di opposizione sollevata dalla difesa della banca opposta.

L'atto di citazione in opposizione all'esecuzione è stato infatti consegnato all'Ufficiale giudiziario per la notifica il 22.12.2010, e dunque nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni assegnato a tal fine dal g.e., decorrente dalla data dell'1.12.2010, in cui il difensore del'esecutato aveva preso visione del provvedimento.

A tale conclusione si perviene in applicazione del principio stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002 secondo cui gli effetti della notificazione, per quanto riguarda il notificante, devono essere ricollegati al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'Ufficiale giudiziario, "essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante".

Nel merito, l'opposizione è fondata e deve dunque essere accolta.

L'art. 2911 c.c. dispone che "il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati da pegno. Non può parimenti quando ha ipoteca, pignorare altri immobili se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati da ipoteca".

Dall'esame di tale norma emerge che essa intende consentire la realizzazione della soddisfazione dei creditori il cui credito sia assistito da cause di prelazione in primo luogo sui beni che ne costituiscono l'oggetto, così introducendo un regime di impignorabilità relativa riguardante i beni non gravati da diritto reale di garanzia.

Ciò significa che ai creditori titolari di causa di prelazione non è precluso di soddisfarsi su beni diversi da quelli gravati da ipoteca o da pegno, ma che la condizione per poter agire su tali beni è che l'azione esecutiva sia in corso anche su quelli che rendono operante la causa di prelazione.

Osserva altresì il Tribunale che detto regime di impignorabilità opera in modo differente a seconda che riguardi beni ipotecati ovvero sottoposti a pegno.

Nel primo caso si ritiene pacificamente che, sebbene il creditore ipotecario non possa procedere al pignoramento di immobili non ipotecati qualora l' azione esecutiva non sia stata esercitata anche sui beni ipotecati, nessun limite incontra quanto alla promozione dell' espropriazione mobiliare (v. sul punto Cass. 16 gennaio 2006, n. 702 e Cass. n. 14 marzo 1978, n. 1294).

Al contrario, il creditore garantito da pegno, come è nel caso di specie, non può esercitare alcuna azione esecutiva se non abbia pignorato anche i beni che costituiscono oggetto del pegno, così come statuito da Cass. civ., Sez. III, 11/11/1997, n. 11122, secondo cui "non è precluso, al creditore garantito dal pegno, di munirsi di un titolo esecutivo e di sottoporre (al fine di tentare di realizzare per intero la soddisfazione del credito) a pignoramento altri beni del debitore, purchè, nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 2911 c.c., sottoponga ad esecuzione anche il bene gravato da pegno".

Ciò posto, deve rilevarsi che, a fronte della specifica eccezione sollevata dal [REDACTED] la creditrice, su cui incombeva il relativo onere, non ha dato alcuna prova di aver proceduto a pignorare, oltre all' immobile ipotecato, anche i beni concessi in pegno dal debitore.

Ne consegue che, in difetto di tale prova, deve dichiararsi la nullità del pignoramento poiché eseguito in violazione del regime di impignorabilità relativa posto dall' art. 2911 c.c..

Gli ulteriori motivi di opposizione restano assorbiti dalla presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

accoglie l' opposizione e dichiara la nullità dell' atto di pignoramento eseguito dalla [REDACTED] s.p.a. nei confronti di [REDACTED] e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Tempio Pausania il 4.9.2008 ai nn. [REDACTED] r. gen. c [REDACTED] r. part.;

condanna la parte opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell' opponente, liquidate in complessivi € 6.000,00, di cui € 1.234,00 per spese ed € 2.300,00 per diritti, oltre accessori di legge.

Tempio Pausania, 27/9.2012

Il giudice

AVVOCATO  
CANCELLIERE  
[Signature]



[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 25/9/12



Disaffetto delle Sentenze  
emesse nelle prime cause  
di opposizione al precetto  
alle [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa,


1. dichiara la nullità dell'atto di precetto per le ragioni di cui in parte motiva;
2. condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 10.983,50 di cui euro 1.971,00 per diritti ed euro 140,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Olbia, 15.10.2012

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA  
SEZIONE DI PRIMO GRADO  
CIVILE

OGGI 17/10/2012

[Signature]



Il giudice

Dott.ssa Daniela Di Carlo

Roma 26.10.2012

Egr. Comm.


[REDACTED]  
Via del [REDACTED] n. [REDACTED]  
00186 ROMA

Faccio seguito alla conversazione telefonica di questa mattina e Le invio con piacere anche il dispositivo di nuova sentenza emessa dal tribunale di Olbia che ha accolto l'opposizione (la prima causa di opposizione al Precetto di pagamento) condannando la [REDACTED] cessionaria della banca [REDACTED] -rappresentata da [REDACTED]- alla refusione delle spese di lite fissate in €10.983,50, oltre spese generali ed accessori di legge; cioè più di quanto avevamo quantificato nella scrittura consuntiva, che con l'occasione la prego di farmi riavere firmata.

Accludo la copia integrale della nota sentenza di accoglimento che ha concluso la terza causa di opposizione, già a sua conoscenza.

Distinti saluti

Avv. [REDACTED]



All. Copia integrale della nota sentenza del Tribunale di  
Tempio Pausania.  
Dispositivo della ulteriore sentenza emessa dal Tribunale di Olbia.